

Assessore

Vicepresidente Bonavitacola Fulvio

Assessore Lepore Amedeo



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	02	03
DG	06	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **21/11/2017**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Revoca della DGR n. 325 del 8/8/2013 e nuovi indirizzi in materia di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
	Vice			
2)	Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	”	Lidia	D’ALESSIO	
5)	”	Valeria	FASCIONE	
6)	”	Lucia	FORTINI	
7)	”	Amedeo	LEPORE	
8)	”	Chiara	MARCIANI	
9)	“	Corrado	MATERA	
10)	“	Sonia	PALMERI	ASSENTE
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) è stata data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b) che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 ha dichiarato di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c) che il comma 3 dello stesso articolo 12 ha sottoposto ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d) che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f) che con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- g) che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 325/2013, ha dettato una Disciplina di completamento in materia di autorizzazioni energetiche;

RILEVATO che

- a) la citata DGR n. 325/2013 stabilisce di *"prevedere, nelle more della completa attuazione del nuovo ordinamento, che il Settore competente all'emissione degli atti autorizzativi di cui alla presente delibera svolga anche le procedure previste dal DPR 327/01 in luogo dell'ufficio ordinariamente preposto"*;
- b) il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" all'art. 6 co. 2 prevede che ciascuna amministrazione "individua ed organizza l'ufficio per le espropriazioni";
- c) con la DGR n. 60 del 23/02/2015 la Giunta ha deliberato:
 - "1) di stabilire di ricostituire l' Ufficio per le espropriazioni di cui all'art. 6 co. 2 del testo unico D.P.R. 327/2001 e s.m.i. incardinandolo, alla luce del nuovo Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania di cui al Regolamento n. 12/2011 e s.m.i., nella Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, U.O.D. Gestione Tecnico- Amministrativa dei Lavori Pubblici, Osservatorio Regionale Appalti, cui vengono attribuiti i relativi poteri al perfezionamento delle procedure e degli atti nel seguito indicati sub 2);*
 - 2) di demandare a successivo decreto del Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile la costituzione del citato Ufficio per le espropriazioni, incardinato nella U.O.D. Gestione Tecnico-Amministrativa dei Lavori Pubblici, Osservatorio Regionale Appalti, previa definizione, da parte della citata Direzione, della relativa struttura organizzativa e delle necessarie risorse umane, professionali e strumentali, nonché previa dotazione, a cura delle competenti Direzioni Generali, di tali necessarie risorse umane, professionali e strumentali;*
 - 3) di demandare a successivo decreto del Presidente della Giunta regionale l'indicazione dell'Ufficio competente all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione (Osservatorio regionale espropri);*
 - 4) di stabilire che, nelle more del perfezionamento degli atti e delle procedure sopra indicati sub 1) e 2), l'esercizio di tutti poteri espropriativi di competenza regionale restano attribuiti ai Direttori Generali competenti razione materiae alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità, e degli interventi in genere, che comportano l'espropriazione;*
 - 5) di stabilire altresì che, nelle more del perfezionamento degli atti e delle procedure sopra indicati sub 3), i Direttori Generali competenti razione materiae alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità, e degli interventi in genere, che comportano l'espropriazione, mantengono e aggiornano gli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione di competenza della propria Direzione, con le informazioni previste dall'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.";*

- d) la disposizione transitoria della DGR 325/2013 sulla competenza in materia di procedimenti espropriativi consequenziali alle autorizzazioni di impianti da fonti rinnovabili è da ritenersi pertanto superata dalle previsioni della DGR n. 60/2015;

RILEVATO, altresì, che

- a) la DGR n. 325 dell'8/8/2013, ai punti 4 e 5 del deliberato, prevede inoltre che la valutazione delle interferenze tra impianti eolici, qualora la distanza tra gli aerogeneratori sia inferiore alle soglie minime previste dal punto 3.2, lett. n) dell'Allegato IV delle Linee Guida denominato *"Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio"*, sia effettuata secondo specifiche norme tecniche;
- b) con specifico riguardo agli impianti eolici, infatti, il paragrafo 16.3 delle predette Linee Guida precisa che *"l'Allegato IV individua i criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio. In tale ambito, il pieno rispetto delle misure di mitigazione individuate dal proponente in conformità all'Allegato IV delle presenti linee guida costituisce elemento di valutazione favorevole del progetto"*;
- c) il punto 3.2, lett. n) dell'Allegato IV delle Linee Guida approvate con il DM 10/9/2010 prevede che *"una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento"*;
- d) con le DGR n. 532 e n. 533 del 4/10/2016 la Giunta regionale ha adottato nuovi indirizzi volti, tra l'altro, a contrastare il cd. "effetto selva" derivante dall'eccessiva concentrazione di impianti di produzione di energia rinnovabile;
- e) la previsione della DGR 325/2013 di norme tecniche per l'esame di progetti di installazione di impianti a distanza inferiore da quella minima prevista al punto 3.2, lett. n) dell'Allegato IV denominato *"Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio"* delle Linee Guida approvate con il DM 10/9/2010, non risulta più conforme all'interesse pubblico e agli indirizzi già espressi con le citate DGR n. 532 e n. 533 del 4/10/2016;

RILEVATO, infine, che

- a) la citata DGR n. 325 dell'8/8/2013 adotta, tra l'altro, norme in materia di procedimenti amministrativi da seguire in caso di varianti non sostanziali ad impianti autorizzati;
- b) in particolare, la sopra citata delibera stabilisce al punto 6 del Deliberato che:
"fino all'adozione del decreto previsto dal comma 3, prima parte dell'art. 5 del D.Lgs 28/11, al fine di semplificare il procedimento per le sole varianti, il Settore regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica:
6.1. *invita il proponente a munirsi del parere VIA qualora ricorrano entrambi i presupposti che seguono:*
6.1.1. *la variante verta su elementi che rientrano tra quelli previsti dagli allegati III e IV del D. Lgs 152/06;*
6.1.2. *le modifiche eccedano i limiti previsti al punto 1.4 degli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania" approvati con DGR 211/2011, intendendo per dimensioni l'altezza misurata al mozzo degli aerogeneratori per gli impianti eolici e l'estensione della superficie occupata dai pannelli fotovoltaici per tale tecnologia;*
6.2. *dispone una comunicazione di presa d'atto nei seguenti casi:*
6.2.1. *varianti in minus;*
6.2.2. *varianti di impianti esistenti che rientrano nei casi disciplinati dal medesimo comma 3, prima parte dell'art. 5 del D.Lgs 28/11;*
6.2.3. *varianti di impianti, ancorché autorizzati, ma non ancora esistenti che non comportino:*
6.2.3.1. *nuovo parere VIA ai sensi delle disposizioni che precedono;*
6.2.3.2. *variazione del particellare di esproprio che comporti l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio su altre aree";*
- c) il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" stabilisce, all'articolo 5 comma 3, che *"Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato."*;
- d) il decreto previsto dal comma 3, prima parte dell'art. 5 del D.Lgs 28/11 non è stato adottato dalla Autorità competente;
- e) la Parte seconda del Dlgs 152/2006 è stata profondamente innovata dal Dlgs 104/2017;

- f) nella versione attuale il comma 1, lettera l bis) dell'articolo 5 del Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006) definisce la modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto come *“la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente....”*;
- g) l'art. 6, comma 9 del Dlgs 152/2006 prevede che *“Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.”*;
- h) la Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente ha emanato il Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 104/2017, che individua i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo per la verifica preliminare, prevista dall'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
- i) nella versione attuale del Dlgs 152/2006, inoltre, gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW rientrano nell'Allegato II alla Parte seconda del citato Dlgs 152/2006 ovvero nei progetti di competenza statale per i quali l'Autorità competente in materia di VIA è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- j) con la Delibera di Giunta Regionale n. 680 del 7/11/2017, infine, sono stati approvati gli *“Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania”* in sostituzione di quelli previsti dalla DGR n. 211/2011 richiamati dal punto 6 del deliberato della DGR n. 325/2013;
- k) appare opportuno ridefinire l'iter procedimentale prodromico all'autorizzazione delle varianti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di garantire una valutazione puntuale dei possibili impatti significativi e negativi per l'ambiente;

CONSIDERATO che

- a) il mutamento del quadro normativo e i nuovi scenari rilevati in narrativa non rendono più conformi all'interesse pubblico gli indirizzi espressi con la DGR 325/2013;
- b) appare necessario disporre nuovi indirizzi al fine di assicurare l'equo e giusto contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione, anche nell'ottica della semplificazione procedimentale, dell'efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa e della certezza e trasparenza nei rapporti tra gli utenti e le diverse strutture regionali coinvolte nelle procedure autorizzatorie;

RITENUTO, quindi, di

- a) dover revocare la DGR n. 325 dell'8/8/2013;
- b) dover approvare i nuovi *“Indirizzi operativi e procedurali per l'esame delle richieste di variante di progetti di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai sensi del D. Lgs. 387/2003”* allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI

- a) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo;
- b) il Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni;
- c) il Testo Unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;
- d) il Decreto Legislativo 387/2003 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;
- e) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni;
- f) il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*
- g) il Regolamento della Regione Campania n. 12/2011 con il quale è stato approvato l'*“Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”*;
- h) il D.M. 10 settembre 2010;

PROPONGONO e la Giunta, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di revocare la DGR n. 325 dell'8/8/2013;

- 2) di approvare i nuovi "Indirizzi operativi e procedurali per l'esame delle richieste di variante di progetti di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai sensi del D. Lgs. 387/2003" allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di inviare il presente atto:
 - all'Assessore alle Attività Produttive,
 - all'Assessore All'Ambiente ed Urbanistica;
 - alle relative Direzioni Generali competenti per materia;
 - all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania;
 - al BURC per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	716	del	21/11/2017	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 02 DG 06	03 00

OGGETTO :

Revoca della DGR n. 325 del 8/8/2013 e nuovi indirizzi in materia di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		Vicepresidente Bonavitacola Fulvio Assessore Lepore Amedeo		27/11/2017 27/11/2017
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		Dott.ssa Esposito Roberta dott. Palmieri Michele		24/11/2017 27/11/2017

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	21/11/2017	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	27/11/2017

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente**
- 50 . 2 : Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive**
- 50 . 6 : Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema**

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma


(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente



REGIONE CAMPANIA

**INDIRIZZI OPERATIVI E PROCEDURALI
PER L'ESAME DELLE RICHIESTE DI VARIANTE DI PROGETTI
DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA
FONTE EOLICA AI SENSI DEL
D. LGS. 387/2003**

1. PREMESSE

Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" stabilisce, all'articolo 5 comma 3, che *"Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modificano la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato."*

Il decreto previsto dal comma 3, prima parte dell'art. 5 del D.Lgs 28/11, non è stato adottato dalla Autorità competente.

Nella versione attuale, comunque, il comma 1, lettera l bis) dell'articolo 5 del Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006) definisce la modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto come *"la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente...."*

Infine, l'art. 6, comma 9 del Dlgs 152/2006 prevede che *"Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7."*

Dal punto di vista operativo, la Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente ha emanato il Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 104/2017, che individua i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo per la verifica preliminare, prevista dall'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

2. STRUTTURE REGIONALI COMPETENTI

La struttura regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica è l'Unità Operativa Dirigenziale (UOD) "Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green economy e Bioeconomia" – Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive – Centro Direzionale di Napoli – Isola A6 – 80143 Napoli PEC uod.500203@pec.regione.campania.it.

L'Autorità competente per le procedure di VIA in sede regionale è l'Unità Operativa Dirigenziale (UOD) "Valutazioni Ambientali" – Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema- via De Gasperi 28 - 80133 Napoli PEC uod.500606@pec.regione.campania.it.

3. PROCEDIMENTO PER LA VARIANTE NEL CASO DI IMPIANTI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA O DELLA VIA AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

Nella versione attuale, il comma 1, lettera l bis) dell'articolo 5 del Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006) definisce la modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto come *“la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente....”*.

A tal fine, è necessario che l'esame del progetto di variante sia preceduto da una verifica preliminare sulla presenza di eventuali effetti negativi e significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria, a giudizio dell'Autorità Competente in materia di VIA, la reiterazione delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, per gli impianti di competenza regionale, secondo gli "Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania" allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 680 del 7/11/2017.

Il giudizio sui potenziali effetti negativi e significativi sull'ambiente, previsto nei paragrafi sopra riportati, può essere richiesto all'Autorità competente in materia di VIA mediante la valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del Dlgs 152/2006, previa presentazione da parte del proponente di idonea istanza corredata dalla lista di controllo di cui al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Ambiente.

L'Autorità competente in materia di VIA fornisce gli esiti della valutazione preliminare entro 30 giorni ai sensi della citata normativa.

Laddove il proponente non intenda esercitare la facoltà di cui al predetto art. 6, comma 9 del Dlgs 152/2006, lo stesso dovrà procedere direttamente con la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Pertanto, fino all'adozione del decreto previsto dal comma 3, dell'art. 5 del D. Lgs. 28/11, nei casi di varianti di impianti che non comportino variazioni in aumento delle dimensioni fisiche dei singoli apparecchi e della volumetria delle singole strutture e che non determinino una variazione delle aree destinate ad ospitare gli impianti stessi, la struttura regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica :

- laddove a giudizio dell'Autorità Competente in materia di VIA non vi siano effetti negativi e significativi sull'ambiente: dispone un provvedimento di presa d'atto di variante non sostanziale entro 30 giorni;
- laddove a giudizio dell'Autorità Competente in materia di VIA vi siano effetti negativi e significativi sull'ambiente: si procede nuovamente con l'assoggettabilità a VIA oppure alla VIA.

Nei casi di varianti di impianti che comportino variazioni in aumento delle dimensioni fisiche dei singoli apparecchi e della volumetria delle singole strutture e/o che determinino una variazione delle aree destinate ad ospitare gli impianti stessi, la struttura regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica:

- laddove a giudizio dell'Autorità Competente in materia di VIA non vi siano effetti negativi e significativi sull'ambiente: esamina la richiesta di variante con il modulo procedimentale della Conferenza dei Servizi di cui agli articoli 14 e ss. della L. 241/90, da indirsi entro cinque giorni da parte della struttura regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica a seguito degli esiti della verifica sugli eventuali effetti negativi e significativi sull'ambiente e previa presentazione del progetto di variante;
- laddove a giudizio dell'Autorità Competente in materia di VIA vi siano effetti negativi e significativi sull'ambiente: si procede nuovamente con l'assoggettabilità a VIA oppure alla VIA. Laddove sia necessario reiterare la VIA, la conferenza dei servizi per la valutazione del progetto di variante è indetta dall'Autorità competente per le procedure di VIA. Laddove in esito all'assoggettabilità a VIA non sia necessario effettuare la VIA, la conferenza dei servizi è indetta con il modulo procedimentale di cui al punto precedente.

Ferma restante la necessaria partecipazione alle sedute della Conferenza dei singoli Uffici Regionali e delle agenzie strumentali della Regione Campania ai fini del supporto alla struttura regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, e quindi del loro contributo ai lavori della Conferenza, la posizione dei singoli uffici regionali e delle agenzie strumentali della Regione Campania è trasmessa alla UOD 50.02.03 "Energia, efficientamento e risparmio energetico, green economy e Bioeconomia".

4. PROCEDIMENTO PER LA VARIANTE NEL CASO DI IMPIANTI NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA O DELLA VIA AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

Fino all'adozione del decreto previsto dal comma 3, dell'art. 5 del D. Lgs. 28/11, la struttura regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, dispone, entro 30 giorni, un provvedimento di presa d'atto di variante non sostanziale esclusivamente nei casi di varianti di impianti che non comportino variazioni in aumento delle dimensioni fisiche dei singoli apparecchi e della volumetria delle singole strutture e che non determinino una variazione delle aree destinate ad ospitare gli impianti stessi.

Nei casi di varianti di impianti che comportino variazioni in aumento delle dimensioni fisiche dei singoli apparecchi e della volumetria delle singole strutture e/o che determinino una variazione delle aree destinate ad ospitare gli impianti stessi, la struttura regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, esamina la richiesta di variante con il modulo procedimentale della Conferenza dei Servizi di cui agli articoli 14 e ss. della L. 241/90 da indirsi entro cinque giorni previa presentazione di progetto di variante.

Ferma restante la necessaria partecipazione alle sedute della Conferenza dei singoli Uffici Regionali e delle agenzie strumentali della Regione Campania ai fini del supporto alla struttura regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, e quindi del loro contributo ai lavori della Conferenza, la posizione dei singoli uffici regionali e delle agenzie strumentali della Regione Campania è trasmessa alla UOD 50.02.03 "Energia, efficientamento e risparmio energetico, green economy e Bioeconomia".

5. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente e, in particolare, al D. Lgs. 387/2003, al D. Lgs. 152/2006 e al D. Lgs. 28/2011.

In caso di contrasto tra i presenti Indirizzi Operativi e le attuali o sopravvenute disposizioni sopra richiamate, queste ultime prevarranno.